



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

Ordinanza Commissariale n.15 del 04 /11/2022

OGGETTO: servizio di gestione integrata dell'igiene urbana e della raccolta dei RSU del Comune di Marano di Napoli . Ordinanza per ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ex art.191 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO che

- con D.P.R. del 18 giugno 2021 è stato disposto lo scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata del Consiglio del Comune di Marano di Napoli e contestualmente è stata affidata per la durata di diciotto mesi la gestione dell'Ente a questa Commissione Straordinaria prorogata giusto DPR 12/10/2022;
- il servizio di gestione integrata dell'igiene urbana e della raccolta dei RSU del Comune di Marano di Napoli è attualmente svolto dalla società TEK.R.A. S.r.l. con sede in Angri (SA); la gara è stata avviata sotto la reggenza dell'allora Commissario Straordinario nel 2017 e aggiudicata, poi, durante la gestione dell'allora Commissione Straordinaria, con Decreto del Provveditorato alle OO.PP. per la Regione Campania, a seguito della convenzione stipulata il 7 luglio 2016 n.19122 del 30/06/2017, in favore della suddetta società TEK.R.A.;
- il contratto di appalto tra Comune di Marano di Napoli e soc. TEK.R.A. è stato sottoscritto in data 9/02/2018, dalla Commissione Straordinaria su indicata, dando atto che la società risultava iscritta nella *White list* della Prefettura di Salerno e che la richiesta di certificazione antimafia, sebbene presentata dal Provveditorato alle OO.PP. alla Prefettura suddetta in data 07/09/2017, non fosse ancora pervenuta, alla data della stipula del contratto;
- gli uffici comunali, pertanto, come per legge, stipulavano il contratto *“prevedendo tuttavia la condizione risolutiva dello stesso per il caso in cui pervenga informazione prefettizia con esito interdittivo”*;
- alla prima suindicata richiesta di certificazione antimafia del 2017, tuttora senza riscontro, ne è seguita un'altra, dopo tre anni, in data 14/10/2020, anch'essa mai riscontrata dalla competente Prefettura; durante tale periodo il contratto ha continuato la sua esecuzione;
- la attuale Commissione Straordinaria, appena insediata, ha sollecitato la Prefettura di Salerno in data 15/07/2021, a riscontrare le richieste di certificazione antimafia già presentate;
- la suddetta Prefettura, con nota del 19/07/2021 ha fatto presente che *“al momento non era possibile rilasciare la richiesta certificazione antimafia in quanto la società aveva comunicato variazioni dell'assetto societario”*;

- perdurando l'assenza di certificazione antimafia il comune procedeva con ulteriori solleciti in tal senso anche il 04/08/2021, il 14/09/2021 mediante nuova richiesta, il 06/10/2021 ed il 14/02/2022;

CONSIDERATO che

- nella "Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 143 del D.lgs. n.267/2000", pubblicata nella G.U. n. 170 del 17.07.2021, con riferimento all'appalto di igiene urbana viene evidenziato che *"l'affidamento è avvenuto in epoca precedente all'attuale amministrazione e consegue ad istruttoria riferibile al Provveditorato alle OO.PP. per la Regione Campania"*. Nella predetta relazione, peraltro, si evidenzia che proprio *"per questi motivi l'attività di accesso si è concentrata sugli aspetti riferibili all'attuale amministrazione, quali le rilevate mancate contestazioni di omissioni contrattuali ed irregolarità rispetto agli obblighi contrattuali"*;
- conseguentemente la Commissione Straordinaria ha posto in essere ogni utile atto teso a superare le criticità evidenziate dalla Commissione di accesso, come da documentazione agli atti di questo Ente;
- nel perdurare della assenza della certificazione antimafia dalla data di sottoscrizione del contratto, e sulla base delle relazioni relative all'andamento della esecuzione contrattuale, anche in considerazione della natura meramente preventiva e delle finalità dell'istituto del Commissariamento, cioè la salvaguardia dell'Amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all'influenza della criminalità organizzata e la possibilità di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente, in base a dati dell'esperienza, l'ipotesi di una possibile soggezione alla criminalità organizzata, la Commissione Straordinaria, anche alla luce della indicazioni Anac in tema di proroga tecnica,, come da verbale del 31 maggio 2022 agli atti, ha fornito chiaro indirizzo all'ufficio preposto di non proseguire, al termine di scadenza dell'appalto, il rapporto contrattuale con la ditta affidataria del servizio di igiene urbana;
- da ultimo, si rileva come questa Commissione abbia reiterato sollecito alla Prefettura di Salerno in data 24/08/2022, ancora ad oggi non riscontrata, dopo aver ricevuto nota del 16/08/2022 della Prefettura di Napoli, ad oggetto "Informativa antimafia sul conto della società TEKRA srl con sede legale in Angri via Renato Raiola n.59", con la quale si richiedeva di fornire notizie di interesse sul servizio di gestione integrata dell'igiene urbana e della raccolta dei RSU del Comune di Marano di Napoli, prontamente riscontrata da questo Ente;
- alla suddetta nota della Prefettura di Napoli veniva allegata comunicazione della Legione Carabinieri Campania - Comando Provinciale di Napoli del 28/05/2022, con la quale si portava ad evidenza che il 19/5/2021 la Prefettura di Napoli aveva emesso provvedimento interdittivo nei confronti altra società con sede in provincia di Napoli i cui organi presentano rapporti di parentela con rappresentanti della società incaricata del servizio in questo comune;
- a tal riguardo il Comune di Marano di Napoli ha fatto presente alla Prefettura di Napoli che il suddetto provvedimento interdittivo non è stato mai portato a conoscenza dell'Ente;

VISTA la nota prot.n.32437 del 05/10/2022, con la quale il Responsabile del settore LL.PP. e Urbanistica del comune ha relazionato sulle difficoltà riscontrate in ordine ai tempi di approvazione del Piano Industriale finale della nuova gara, che ha richiesto più tempo di quello preventivato, ed acquisito solo in data 03/10/2022 al n. prot. 31990, approvato dalla Commissione Straordinaria con delibera n.70 del 04/10/2022, e sulle conseguenti difficoltà relative alla indizione della suddetta



prosecuzione del rapporto contrattuale, in conformità all'indirizzo ricevuto, anche in considerazione tra l'altro, della dichiarata indisponibilità della società ad eseguire il servizio oltre il 31 ottobre; inoltre ha comunicato la necessità, al fine di evitare un'emergenza igienico sanitaria conseguente all'interruzione del servizio, di adottare un'ordinanza contingibile e urgente ex art.191 del D.lgs. 152/06, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara tramite la S.U.A;

CONSIDERATO che la Società GREEN LINE s.r.l. ha ottenuto solo in data 27 ottobre 2022 la abilitazione alla classe superiore presso l'Albo Gestori ambientali della Campania, necessaria alla assunzione del servizio presso il Comune di Marano;

VISTA la nota prot n. 36457 del 28/10/2022 con la quale il Responsabile del settore LL.PP. e Urbanistica ha ribadito alla società TEK.R.A. srl l'obbligo di prestazione del servizio per 45 gg successivi alla scadenza del contratto avvenuta in data 12/10/2022;

CONSIDERATO che con nota prot.n.36790 del 02/11/2022 il Responsabile del settore LL.PP. e Urbanistica ha comunicato di essere in grado di affidare il servizio di gestione integrata dell'igiene urbana e della raccolta dei RSU del Comune di Marano di Napoli alla società GREEN LINE s.r.l., in quanto ha definito, in accordo con il legale rappresentante della società, tutti gli aspetti economici necessari per l'affidamento del servizio;

RILEVATO

- che nelle more dell'espletamento della gara da parte della SUA di cui sopra si rende indispensabile ed urgente assicurare lo svolgimento del servizio di gestione integrata dell'igiene urbana e della raccolta dei RSU del Comune di Marano di Napoli, servizio a carattere pubblico essenziale e, pertanto, non suscettibile di sospensione o interruzione;
- che il rapporto contrattuale con la summenzionata società TEK.R.A. srl scadrà il 26/11/2022;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di intervenire affidando temporaneamente il servizio ad altra società al fine di evitare gravi pericoli per la salute pubblica, derivanti dalle molteplici criticità che si verrebbero a creare per effetto dell'interruzione del servizio di igiene urbana nelle more dell'espletamento della pubblica gara a norma del Codice degli appalti di cui al D.lgs.50/2016 e s.m. e i.;

VISTO l'art 191 del D. Lgs. n. 152/2006 che dispone che: *"...qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanza contingibile ed urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente...."*;

DATO ATTO

- che la società GREEN LINE srl offre garanzie di massima legalità e trasparenza, in quanto Società sottoposta al controllo pubblico da parte dello Stato, quale Socio Unico per il tramite dell'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati (A.N.B.S.C.), in quanto sottoposta a confisca definitiva, giusta sentenza n. 442/2012 del 21.02.2012, emessa dal Tribunale di Napoli - sez. G.I.P. - Ufficio XXV, parzialmente confermata con successiva sentenza n. 1615/2014 del 17.02.2014 dalla Corte di Appello di Napoli - sez. I pen., divenuta definitiva a far data dal 26.03.2015 e che tale situazione societaria, nel contesto ambientale del Comune di Marano di Napoli, rappresenta garanzia per la corretta e trasparente gestione del servizio fino al completamento delle procedure di gara;

gara,; con tale nota è stato inoltre precisato che per tale circostanza *“potrà essere necessario adottare da parte di questa amministrazione idonea ordinanza –ex art.191 D.lgs n.152/2006 - al fine di evitare un pericolo per la pubblica incolumità, da un punto di vista igienico sanitario, conseguente alla interruzione del servizio di raccolta rifiuti”*;

ATTESO che

- con nota prot. n.32666 del 06.10.2022, a firma del Responsabile del settore LL.PP. e Urbanistica, sono stati trasmessi gli atti alla S.U.A. del Provveditorato OO.PP. Interregionale Campania, Molise, Puglia, Basilicata, così come previsto dalla convenzione sottoscritta in data 15/07/2022 per l'avvio delle procedure di gara relative al nuovo appalto quinquennale per l'aggiudicazione del Servizio di gestione integrata dell'igiene urbana e della raccolta dei RSU del Comune di Marano di Napoli,
- con la determinazione n.300 dell'11/10/2022 Responsabile del settore LL.PP. e Urbanistica ha pertanto disposto l'estensione contrattuale, ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.Lgs.50/2016, in favore della società Tek.R.A. S.r.l. per 45 gg decorrenti dal 13/10/2022;
- con nota prot.n.33636 del 12/10/2022 la società TEK.R.A. S.r.l. ha comunicato la disponibilità ad espletare il servizio solo fino al 31 ottobre 2022, nonostante la prosecuzione contrattuale avesse durata di 45 giorni e quindi sino al 26/11/2022;
- la SUA con nota prot. n. 33923 del 13/10/2022 ha comunicato i tempi per la conclusione delle procedure di gara in 185 giorni;

CONSIDERATO che

- sulla base della predetta relazione tecnica del 05.10.2022 di cui sopra è stata contattata l'Agenzia Nazionale Beni Confiscati al fine di individuare un operatore economico con requisiti di affidabilità e trasparenza, cui affidare il servizio, la quale ha indicato la ditta GREEN LINE s.r.l. a socio unico Erario dello Stato;
- con nota prot. n.32748 del 06.10.2022, a seguito della riunione tenutasi presso questo Comune in pari data con il Rappresentante Legale della Società a responsabilità limitata a socio unico GREEN LINE s.r.l., presente anche il Sovraordinato all'ufficio tecnico comunale, è stata richiesta la disponibilità per l'affidamento del servizio in oggetto;
- con nota prot.n.32826 del 07.10.2022 il rappresentante legale della GREEN LINE s.r.l. ha riscontrato tale richiesta comunicando la disponibilità ad assumere il servizio in argomento, rilevando tuttavia che la Società risultava accreditata presso l'albo nazionale dei gestori ambientali per un servizio fino a 100.000 abitanti e che detta limitazione non consentiva di accettare l'affidamento in parola in quanto già effettuava il servizio per altri comuni per circa 86000 abitanti e che comunque per ottenere l'iscrizione alla classe superiore occorreva assumere un direttore tecnico munito dei requisiti necessari;
- con nota prot. n.32922 del 07.10.2022 la Commissione Straordinaria ha provveduto a segnalare la necessità dell'estensione dell'autorizzazione *de qua* al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale dei gestori Ambientali e all'Albo Gestori della Campania, alla luce della circostanza che trattasi di società sottoposta a confisca definitiva sotto il controllo pubblico da parte del socio unico Erario dello Stato per il tramite dell'A.N.B.S.C.;

VISTA la relazione del Responsabile del settore LL.PP. e Urbanistica prot.n.34151 del 14/10/2022 con la quale, dopo avere evidenziato l'impossibilità di garantire la continuità del servizio ricorrendo alle procedure ordinarie di gara, attesi i tempi prospettati dalla SUA, ha escluso ogni forma di

- che con nota prot.n.35460 del 21/10/2022 l'Agencia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata ha autorizzato la sottoscrizione del relativo contratto di affidamento con il Comune di Marano di Napoli;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno affidare temporaneamente per mesi 6 (sei) e/o per la maggiore durata che sarà necessaria per il completamento dell'iter procedurale della gara di appalto, nel rispetto delle leggi vigenti, il servizio integrato di gestione dell'igiene urbana alla Società GREEN LINE s.r.l. a socio unico, con sede in Arpaia (BN) alla via Roma n. 2013 C.F. e P.I. 01822350615;

SPECIFICATO

- che le prestazioni che la società incaricata dovrà svolgere e i relativi corrispettivi devono essere chiari, inequivocabili e rigorosamente documentati, affinché quest'Ente possa costantemente monitorare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con proprio personale, presenziando alle varie operazioni;
- che alla spesa si farà fronte con i fondi afferenti già iscritti ed imputati al Bilancio Comunale;

RILEVATO che l'essenzialità del servizio in oggetto è tale da non consentire interruzioni o sospensioni del servizio, che sarebbero di evidente e immediato contrasto con la normativa vigente in materia degli obblighi dell'Ente in ambito ambientale, oltre che di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

VISTO l'art.35 bis comma 3 del D.lgs.n.159/2011 ai sensi del quale " Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti";

VISTO l'art. 83 del D.lgs. 159/2011 ai sensi del quale "1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale». 3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta: a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1; b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67";

RICHIAMATO l'art. 191 del d..Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

ORDINA



- in deroga alle vigenti disposizioni di legge per la scelta del contraente, in particolare del D.Lgs. n.50/2016 per le motivazioni sopra esposte, alla società **GREEN LINE s.r.l.**, C.F. e P.I. 01822350615, con sede in Arpaia (BN) alla via Roma n. 203, in persona del proprio amm.re e rappresentante legale p.t., nonché coadiutore dell' ANBSC, giusto provvedimento di nomina prot. n.27610 del 15.06.2018, Dott. Salvatore Scarpa, di provvedere allo svolgimento del servizio integrato di gestione dell'igiene urbana, con le modalità e secondo le condizioni stabilite in accordo tra competente settore comunale e Società, in via contingibile ed urgente, ai sensi dell'art 191 d.lgs. 152/2006, con decorrenza dal 28/11/2022 per sei mesi, e comunque non oltre i termini di stipula del contratto di appalto a conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio in questione di cui premessa;
- di stabilire che la società ordinata è tenuta al rispetto delle modalità di espletamento dell'appalto alle condizioni e a i prezzi concordati con il Responsabile del settore LLPP e che in particolare con un corrispettivo contrattuale iva compresa pari ad euro 475.927,31 €/mensili per il servizio di gestione dell'igiene urbana (oneri per personale e mezzi) ed euro 9.333,00 €/mensili per il canone del centro servizi, con le prime 3 mensilità da corrispondere all'affidamento del servizio, per un totale mensile di euro 485.260,31 ed euro 22.796,93 per l'acquisto delle attrezzature necessarie all'avvio del servizio, da corrispondere una tantum ad inizio servizio, previa verifica e certificazione della presa in carico da parte della ditta GREEN LINE s.r.l. per consegna da parte del gestore uscente;
- di stabilire che alla spesa si farà fronte con le risorse di Bilancio;
- di incaricare i Responsabili del Settore Lavori Pubblici e Urbanistica e del Settore Programmazione Bilancio e del settore Ragioneria, ciascuno per la propria competenza, di dare esecuzione alla presente ordinanza, ed in particolare:
 - il Responsabile del settore LL.PP. e Urbanistica provvederà all'adozione della determinazione a contrarre nei riguardi dell'impresa individuata, acquisendo tutte le autorizzazioni di legge, assicurando il rispetto della tempistica nei pagamenti in favore della Società con cadenza mensile, a seguito di verifica di regolarità di esecuzione, a seguito di attribuzione di CIG e acquisizione DURC regolari, e attestati di regolarità fiscale ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/1973, cui seguirà relativa stipula contrattuale; verificherà che la società ordinata esegua tutte le prestazioni ai fini di poter erogare i relativi compensi in modo chiaro, inequivocabile e rigorosamente documentato, affinché questo Ente possa costantemente monitorare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con proprio personale, presenziando alle varie operazioni; valuterà l'opportunità di nominare un DEC tra le professionalità interne e/o esterne a quest'Ente e nelle more provvederà ai relativi adempimenti il citato Responsabile in qualità di RUP;
 - il Responsabile del Settore Programmazione e bilancio ed il Responsabile del settore provvederà a tutti gli adempimenti finanziari per assicurare la non interruzione del servizio;
- di stabilire contestualmente il passaggio di cantiere in favore della società ordinata del servizio ex art.6 del CCNL con riguardo al personale già cantierizzato e maturato, come da CCNL, per il servizio integrato di gestione dell'igiene urbana del Comune di Marano di Napoli, previa verifica e accertamento dell'assenza di eventuali presupposti ostativi ai sensi del Codice Antimafia per la prosecuzione dei predetti rapporti di lavoro e secondo le condizioni contrattuali disposte dalla società ordinata;

DISPONE

- di trasmettere la presente ordinanza, ex comma 1 dell'art.191 del D.lgs.n.152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione, al Prefetto di Napoli;



- che copia della presente sia notificata:
 1. alla società GREEN LINE s.r.l.;
 2. all'ANBSC;
 3. alla Prefettura UTG di Napoli;
 4. alla Questura di Napoli;
 5. alla locale Compagnia dei Carabinieri;
 6. al Comandate della P.M.;
 7. all'Azienda Sanitaria Locale ASL Napoli 2 Nord;
 8. alla Procura della Repubblica di Napoli Nord.

- È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza. Avverso la presente è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il TAR competente entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

- di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune;

Firmato digitalmente
La Commissione Straordinaria
(Basilicata-Garramone-Antonetti)

Visto di regolarità tecnica
Responsabile del settore LL.PP. e Urbanistica
Ing. Angelo Martino



Firmato digitalmente
da BASILICATA
GERARDINA
C: IT

Firmato digitalmente
da GARRAMONE
GIUSEPPE
C: IT

Visto di regolarità contabile
Il Responsabile del servizio programmazione e bilancio
Dr. Renato Spedaliere

Firmato digitalmente
da ANTONETTI
VALENTINO
C: IT

Imp. Prov. n° 47/2022 € 590.174,24
14 Prov. n° 48/2023 € 207.635,55

